

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu ⁽¹⁾** 1

Regolamento (CE) n. 734/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 735/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che differisce la data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2001 in Grecia** ... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 736/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 737/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, recante modificazione del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 738/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, relativo a un aiuto per la trasformazione della canna da zucchero in sciropo di saccarosio e in rum agricolo nei dipartimenti francesi d'oltremare** 13

Regolamento (CE) n. 739/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 710/2002 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 16

Regolamento (CE) n. 740/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 17

Regolamento (CE) n. 741/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 19

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 742/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco	21
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2002/314/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 aprile 2002, relativa all'applicazione della decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) [notificata con il numero C(2002) 1282]** 23

2002/315/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2002, concernente il riconoscimento del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1552]** 31

2002/316/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile [notificata con il numero C(2002) 1553]** 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 733/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2002
relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La creazione del dominio di primo livello .eu fa parte degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio elettronico nel quadro dell'iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.
- (2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'organizzazione e la gestione di Internet fa riferimento alla creazione di un dominio di primo livello .eu e la risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000, relativa all'organizzazione e alla gestione di Internet ⁽⁴⁾ incarica la Commissione di incoraggiare il coordinamento delle politiche legate alla gestione di Internet.
- (3) I domini di primo livello costituiscono parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini dell'interoperabilità del World Wide Web («WWW» o «Web») su scala mondiale. Grazie al collegamento e alla presenza consentiti dall'assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla rete. I domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet di posta elettronica.
- (4) Il dominio di primo livello .eu dovrebbe agevolare l'uso e l'accesso alle reti e al mercato virtuale basato su Internet, in conformità dell'articolo 154, paragrafo 2, del trattato, predisponendo un dominio di registrazione

complementare rispetto agli esistenti domini di primo livello geografici (ccTLDs) o una registrazione globale tra i domini di primo livello generici, e, di conseguenza, dovrebbe creare maggiori opportunità di scelta e di concorrenza.

- (5) Il dominio di primo livello .eu dovrebbe migliorare l'interoperabilità delle reti transeuropee, in conformità degli articoli 154 e 155 del trattato, garantendo la disponibilità dei server di nomi .eu nella Comunità. Ciò avrà effetti favorevoli sulla topologia e sull'infrastruttura tecnica di Internet in Europa, che trarranno beneficio dall'esistenza di un nuovo gruppo di server di nomi nella Comunità.
- (6) Grazie al dominio di primo livello .eu, il mercato interno dovrebbe godere di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet. Il dominio di primo livello .eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con la Comunità, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso. Pertanto, il dominio di primo livello .eu non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14 del trattato.
- (7) Il dominio di primo livello .eu può accelerare i benefici della società dell'informazione nell'intera Europa, svolgere un ruolo nell'integrazione dei futuri Stati membri nell'Unione europea e contribuire a ridurre il rischio di divario digitale con i paesi limitrofi. È pertanto prevedibile che il regolamento sia esteso allo Spazio economico europeo e che siano richieste modifiche degli accordi vigenti tra l'Unione europea e Stati terzi europei, allo scopo di adeguare i requisiti del dominio di primo livello .eu per consentire la partecipazione degli organismi di tali paesi.
- (8) Il presente regolamento non pregiudica la normativa comunitaria nel settore della protezione dei dati personali. La sua applicazione dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi relativi al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

⁽¹⁾ GU C E 96 del 27.3.2001, pag. 333.

⁽²⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (GU C 65 E, 14.3.2002, pag. 147), posizione comune del Consiglio del 6 novembre 2001 (GU C 45 E del 19.2.2002, pag. 53) e decisione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 marzo 2002.

⁽⁴⁾ GU C 293 del 14.10.2000, pag. 3.

- (9) La gestione di Internet si è in genere ispirata ai principi di non ingerenza, autogestione e autoregolamentazione. Nella misura del possibile e fatta salva la normativa comunitaria, tali principi dovrebbero altresì applicarsi al dominio di primo livello geografico .eu. A questo riguardo, nella messa in opera del dominio di primo livello .eu possono essere prese in considerazione le migliori prassi, affiancate, laddove opportuno, da orientamenti o codici di condotta su base volontaria.
- (10) La creazione del dominio di primo livello .eu dovrebbe contribuire alla promozione dell'immagine dell'Unione europea sulle reti globali dell'informazione e apportare valore aggiunto al sistema di nomi Internet oltre ai domini di primo livello geografici nazionali.
- (11) Il presente regolamento è inteso a stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello .eu in maniera tale da designare un registro e determinare il quadro di politica generale entro cui il registro stesso dovrà operare. Il presente regolamento non disciplina i domini di primo livello geografici nazionali.
- (12) Il Registro è l'organismo incaricato dell'organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello .eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti basi dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, il riconoscimento dei Conservatori del Registro (Registrars), la registrazione dei nomi di dominio richiesta da parte di Conservatori riconosciuti, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello. I servizi di interrogazione destinati al pubblico associati al dominio di primo livello sono denominati interrogazioni « Who is ». Le basi di dati di tipo « Who is » dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria sulla protezione dei dati e il rispetto della vita privata. L'accesso a tali basi fornisce informazioni sui detentori dei nomi di dominio e costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare la fiducia degli utilizzatori.
- (13) Dopo aver pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un invito alla manifestazione di interesse, la Commissione dovrebbe designare un Registro servendosi di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. La Commissione dovrebbe stipulare con il Registro selezionato un contratto che specificherebbe le condizioni applicabili al Registro stesso per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu e che sarà limitato nel tempo e rinnovabile.
- (14) La Commissione, in rappresentanza della Comunità europea, ha chiesto la delega per il codice UE, con lo scopo di creare un dominio di primo livello geografico Internet. Il 25 settembre 2000 l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ha adottato una risoluzione, secondo cui « i codici alfanumerici a 2 elementi sono delegabili in quanto domini di primo livello geografici solo nei casi in cui l'Agenzia di aggiornamento della norma ISO 3166 abbia stabilito, nel proprio elenco eccezionale di nomi riservati, la destinazione esclusiva (reservation) del codice destinata a coprire qualsiasi utilizzo della norma ISO 3166-1 in cui sia necessaria una rappresentazione codificata della denominazione del paese, territorio o regione in questione ». Il codice UE adempie a tali condizioni ed è quindi « delegabile » alla Comunità europea.
- (15) L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che rappresentano i domini di primo livello geografici presso i Registri. La risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000, incoraggia la messa in opera dei principi applicabili ai Registri dei domini di primo livello geografici adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee). Il Registro dovrebbe concludere un contratto con l'ICANN nel rispetto dei principi del GAC.
- (16) L'adozione di misure in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché per gli organismi pubblici, un determinato periodo di tempo (periodo « sunrise ») in cui la registrazione dei loro nomi di dominio è riservata esclusivamente a detti titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e organismi pubblici.
- (17) La revoca dei nomi di dominio non dovrebbe essere effettuata in maniera arbitraria. È tuttavia possibile ottenere una revoca in particolare qualora il nome di dominio fosse manifestamente contrario all'ordine pubblico. La politica in materia di revoca dovrebbe comunque prevedere un meccanismo opportuno ed efficace.
- (18) Occorrerebbe adottare norme in materia di « bona vacantia » per regolamentare lo status dei nomi di dominio la cui registrazione non è rinnovata o che, ad esempio per effetto del diritto di successione, restano senza detentore.
- (19) Il nuovo Registro del dominio di primo livello .eu non dovrebbe essere autorizzato a creare domini di secondo livello utilizzando i codici alfanumerici a 2 elementi che rappresentano i paesi.
- (20) Nell'ambito stabilito dal presente regolamento, dalle regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e dai principi di politica pubblica in materia di registrazione, sarebbe opportuno esaminare, in sede di definizione della politica di registrazione, diverse opzioni, compreso il metodo del « primo arrivato, primo servito ».
- (21) Quando si fa riferimento alle parti interessate, dovrebbe essere prevista una consultazione che comprenda in particolare le autorità pubbliche, le imprese, le organizzazioni e le persone fisiche. Il Registro potrebbe istituire un organo consultivo incaricato di organizzare tale consultazione.

- (22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento tra cui i criteri della procedura di selezione del Registro, la designazione del Registro e l'adozione di regole di politica generale sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le misure di attuazione del presente regolamento ⁽¹⁾.
- (23) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la messa in opera del dominio di primo livello .eu, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo e campo d'applicazione

1. Obiettivo del presente regolamento è la messa in opera del dominio di primo livello geografico (ccTLD).eu nella Comunità. Il regolamento stabilisce le condizioni di tale messa in opera, in particolare per quanto riguarda la designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto concerne i domini di primo livello geografici nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Registro» l'organismo al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del Registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del Registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello;
- b) «Conservatore del Registro (Registrar)» una persona o organismo che, attraverso la stipulazione di un contratto con il Registro, presta servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti.

Articolo 3

Caratteristiche del Registro

1. La Commissione:
 - a) definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i criteri e la procedura per la designazione del Registro;
 - b) designa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il Registro dopo aver pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un invito alla manifestazione

di interesse e una volta conclusa la procedura di invito alla manifestazione di interesse;

- c) conclude, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un contratto che stabilisce le condizioni secondo cui essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu attuate dal Registro. Il contratto concluso tra la Commissione e il Registro è limitato nel tempo e rinnovabile.

Il Registro non può accettare registrazioni finché non è definita la politica di registrazione.

2. Il Registro è un organismo senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio della Comunità europea.

3. Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il Registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello geografico .eu. A tal fine si terrà conto dei pertinenti principi adottati dal comitato GAC (Governmental Advisory Committee).

4. Il Registro del dominio di primo livello .eu non agisce direttamente in quanto Conservatore.

Articolo 4

Obblighi del Registro

1. Il Registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti di cui all'articolo 3. Il Registro applica procedure trasparenti e non discriminatorie.
2. Il Registro:
 - a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello .eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità;
 - b) registra nel dominio di primo livello .eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:
 - i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea; o
 - ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale; o
 - iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea;
 - c) applica diritti, direttamente connessi ai costi sostenuti;
 - d) mette in applicazione la politica e la procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale basata sul recupero dei costi al fine di risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal Registro. Tale politica è adottata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- e) adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento dei Conservatori del dominio .eu e garantisce condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti Conservatori;
- f) assicura l'integrità delle basi di dati dei nomi di dominio.

Articolo 5

Quadro politico

1. La Commissione, previa consultazione del Registro e applicando la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tale politica include segnatamente:

- a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;
- b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;
- c) una politica relativa all'eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione «bona vacantia»;
- d) questioni di lingua e di concetti geografici;
- e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale e che possono:

- a) non essere registrati, oppure
- b) essere registrati solo in un dominio di secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica.

La Commissione comunica immediatamente al Registro l'elenco dei nomi notificati cui si applicano detti criteri. La Commissione procede alla pubblicazione dell'elenco contestualmente alla comunicazione al Registro.

Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un'obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, la Commissione adotta provvedimenti per ovviare alla situazione,

conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6, paragrafo 3.

3. Prima di cominciare le operazioni di registrazione, il Registro adotta la politica iniziale di registrazione per il dominio di primo livello .eu in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate. Il Registro applica, nella politica di registrazione, le regole di politica pubblica adottate a norma del paragrafo 1, tenendo conto dell'elenco di eccezioni di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione informa periodicamente il Comitato di cui all'articolo 6 delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾. Fino all'istituzione del comitato per le comunicazioni, conformemente alla decisione 1999/468/CE, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7

Mantenimento di diritti

La Comunità mantiene tutti i diritti connessi con il dominio di primo livello .eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi alle banche dati del Registro atti a garantire l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il Registro.

Articolo 8

Relazione sull'attuazione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello .eu un anno dopo l'adozione del presente regolamento e successivamente ogni due anni.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

REGOLAMENTO (CE) N. 734/2002 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	114,8	
	204	120,9	
	212	119,7	
	999	118,5	
0707 00 05	052	115,1	
	628	153,0	
	999	134,1	
0709 90 70	052	106,3	
	204	78,8	
	999	92,5	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	66,2	
	204	46,3	
	212	59,5	
	220	58,8	
	600	56,0	
	624	77,9	
	999	60,8	
0805 50 10	052	36,7	
	388	68,8	
	528	85,5	
	999	63,7	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	19,6	
	388	87,1	
	400	117,7	
	404	103,2	
	508	83,2	
	512	79,7	
	524	67,7	
	528	90,6	
	720	137,4	
	804	114,8	
	999	90,1	
	0808 20 50	388	82,7
		512	71,2
528		90,2	
999		81,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 735/2002 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****che differisce la data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2001 in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2002 ⁽⁴⁾, fissa all'articolo 16 le date limite entro cui i produttori devono consegnare il tabacco greggio alle imprese di trasformazione.
- (2) In seguito a condizioni meteorologiche particolarmente difficili in Grecia, con un livello di precipitazioni di gran lunga superiore alla media stagionale e temperature

nettamente inferiori, le attività di condizionamento e di consegna del tabacco hanno subito un notevole ritardo.

- (3) Occorre pertanto differire le date limite per la consegna del tabacco alle imprese di prima trasformazione in Grecia.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2001 in Grecia le date limite di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2848/98 sono prorogate di un periodo supplementare di 30 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 736/2002 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2002 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il

1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 21.3.2002, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo	189 144
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	14 449
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	6 820
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	3 609
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	69 158
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	82 028
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	758 268
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	85 146
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 931
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	162 700
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	46 783
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	205 769
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	881 540
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	35 471
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	219 058
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	126 370
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	4 156
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	86 224
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	3 378
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	81 605»

REGOLAMENTO (CE) N. 737/2002 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****recante modificazione del regolamento (CE) n. 416/2002 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, con il regolamento (CE) n. 416/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 574/2002 ⁽⁴⁾, sono state promulgate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro.
- (2) In seguito alla comparsa di nuovi casi di peste suina classica in Spagna, il 12 aprile 2002 le autorità di quel paese hanno istituito nuove zone di protezione e di sorveglianza. Occorre adattare l'elenco delle zone ammissibili di cui all'allegato II del succitato regola-

mento, per tener conto dell'attuale situazione sotto il profilo veterinario a partire dal 16 aprile 2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 416/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 16 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 26.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Nella provincia di Barcellona, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della "Generalitat" della Catalogna del 9 aprile 2002, pubblicato nel *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC n. 3614 del 12.4.2002, pag. 6317).»

REGOLAMENTO (CE) N. 738/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2002

relativo a un aiuto per la trasformazione della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio e in rum agricolo nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1452/2001 prevede la concessione di un aiuto comunitario per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di zucchero, di seguito denominato «sciroppo di saccarosio», o in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Questi aiuti sono versati a condizione che sia pagato al produttore di canna un prezzo minimo e limitatamente ad una quantità annua massima di 75 600 hl di alcole puro e, per quanto riguarda lo sciroppo di saccarosio, limitatamente ad una quantità annua massima di 250 tonnellate.
- (3) Si deve perciò fissare un prezzo minimo per la canna da zucchero correlato al prezzo di riferimento della canna destinata alla fabbricazione di zucchero applicabile nel dipartimento considerato e istituire un sistema per l'eventuale riduzione dei quantitativi di rum o di sciroppo di saccarosio ammissibili all'aiuto, onde assicurare il rispetto del quantitativo massimo globale fissato dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001.
- (4) Occorre definire lo sciroppo di saccarosio, che non è una produzione di zucchero ai sensi degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Per consentire l'agevole applicazione dei limiti annui di trasformazione, occorre rendere applicabile il presente regolamento a decorrere dall'inizio dell'anno civile 2002.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli aiuti per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo previsti all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1452/2001 sono corrisposti alle condizioni stabilite dal presente regolamento, secondo il caso, ai fabbricanti di sciroppo di saccarosio e ai distillatori:

- a) i cui impianti sono situati nel territorio di uno dei dipartimenti francesi d'oltremare; e
- b) che producono direttamente, utilizzando canna raccolta nello stesso dipartimento francese d'oltremare:
 - sciroppo di saccarosio di purezza inferiore al 75 % utilizzato per la fabbricazione di aperitivi, oppure
 - rum agricolo conforme alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89.

2. Gli aiuti sono corrisposti annualmente per i quantitativi di canna trasformati direttamente in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo per i quali il fabbricante di sciroppo di saccarosio o il distillatore fornisce la prova che ha pagato ai produttori di canna interessati il prezzo minimo di cui all'articolo 2. Quest'ultima condizione non si applica se la produzione è gestita in proprio.

3. L'importo dell'aiuto alla trasformazione:

- a) in sciroppo di saccarosio, è fissato a 9,0 EUR per 100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;
- b) in rum agricolo, è fissato a 64,22 EUR per ettolitro di alcole puro prodotto.

Articolo 2

1. I prezzi minimi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1452/2001 sono i seguenti, per dipartimento:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| — Riunione: | 51,01 EUR/t di canna, |
| — Martinica: | 45,16 EUR/t di canna, |
| — Guadalupa e Guiana: | 55,95 EUR/t di canna. |

Il prezzo minimo s'intende fissato per un prodotto sano, leale e mercantile, di ricchezza zuccherina standard. Lo stadio di consegna è quello di canna, reso fabbrica.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

2. La ricchezza zuccherina standard, nonché la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni da applicare al prezzo minimo allorché la ricchezza zuccherina della canna consegnata è diversa da quella standard, sono stabilite dall'autorità competente designata dalla Francia, su proposta di una commissione mista di distillatori o fabbricanti di sciroppo da un lato e produttori di canna dall'altro.

Articolo 3

1. La prova del pagamento del prezzo minimo al produttore di canna è costituita da un attestato redatto dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore su carta libera. Tale attestato specifica:

- a) il nome del fabbricante di sciroppo o del distillatore;
- b) il nome del produttore di canna;
- c) i quantitativi totali di canna per i quali è stato pagato il prezzo minimo fissato per l'anno civile di cui trattasi e che sono stati consegnati alla fabbrica di sciroppo o alla distilleria dal produttore interessato nel corso del medesimo anno civile;
- d) il quantitativo del prodotto per il quale è versato il prezzo minimo.

2. L'attestato è firmato dal produttore di canna e dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore.

3. L'originale dell'attestato viene conservato dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore. Una copia è inviata al produttore di canna.

4. Nel caso in cui la produzione sia gestita in proprio, il fabbricante di sciroppo o il distillatore tiene una contabilità di magazzino distinta per i quantitativi di canna provenienti dalla propria azienda.

Articolo 4

1. I quantitativi globali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001 sono pari a 75 600 hl di rum agricolo, espressi in alcole puro, e 250 tonnellate di sciroppo di zucchero.

2. Allorché la somma dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto è superiore per un dato anno civile, secondo il caso, al quantitativo di rum o al quantitativo di sciroppo di saccarosio, viene applicata a ciascuna domanda una riduzione percentuale uniforme per il prodotto in causa.

3. La Francia può tuttavia suddividere per dipartimento il quantitativo di rum di cui al paragrafo 1, in funzione della quantità media di rum agricolo commercializzato dal diparti-

mento in questione nel corso delle campagne dal 1997 al 2001. Se i quantitativi globali per i quali è richiesto l'aiuto vengono superati, le percentuali di riduzione possono essere diversificate per dipartimento.

4. Le domande di aiuto sono presentate ai servizi competenti designati dalla Francia.

Articolo 5

1. Le autorità nazionali prendono tutte le disposizioni necessarie per accertarsi che siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento.

2. Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e sul posto. Il controllo amministrativo è esauriente e comprende, se del caso, verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, conformemente al regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽¹⁾. Sono soggetti a controllo anche i quantitativi di canne consegnate e il rispetto del prezzo minimo di cui all'articolo 2.

Le autorità nazionali effettuano controlli sul posto per sondaggio presso ciascun fabbricante di sciroppo e ciascun distillatore, in base ad un'analisi dei rischi; i controlli vertono su almeno il 10 % dei quantitativi consegnati dai produttori di canna.

Articolo 6

La Francia comunica alla Commissione:

- a) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le misure complementari adottate ai sensi dell'articolo 5;
- b) entro 45 giorni lavorativi dalla fine di ciascun anno civile:
 - i quantitativi totali di sciroppo di saccarosio o di rum agricolo per i quali è stato richiesto l'aiuto, espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in ettolitri di alcole puro,
 - i dati identificativi delle fabbriche o delle distillerie che hanno ricevuto gli aiuti,
 - l'importo degli aiuti e i quantitativi di sciroppo di saccarosio o di rum agricolo prodotti da ciascuna fabbrica e distilleria.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 59/97 della Commissione ⁽²⁾ è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 739/2002 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2002**

che rettifica il regolamento (CE) n. 710/2002 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 710/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso; da una verifica è emerso che l'allegato del suddetto regolamento non è conforme alle misure presentate per parere al comitato di gestione; è pertanto necessario rettificare il regolamento in esame.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 710/2002 l'importo relativo al codice del prodotto 1702 90 79 9000 è sostituito dal seguente:

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 90 79 9000	A00	EUR/t	31,36

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 111 del 26.4.2002, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 740/2002 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2002 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 89 del 5.4.2002, pag. 20.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 aprile 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	19,79	6,41
1701 11 90 ⁽¹⁾	19,79	12,09
1701 12 10 ⁽¹⁾	19,79	6,22
1701 12 90 ⁽¹⁾	19,79	11,58
1701 91 00 ⁽²⁾	24,48	13,27
1701 99 10 ⁽²⁾	24,48	8,47
1701 99 90 ⁽²⁾	24,48	8,47
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 741/2002 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2002****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2002.

Esso si applica dal 1° al 14 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 aprile 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 1° al 14 maggio 2002				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	18,63	10,93	30,87	18,42
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	8,36	—	12,15	12,99
Marocco	14,52	12,54	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	7,95	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 742/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2002

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

portazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 15 ottobre 2001 al 31 maggio 2002. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(3) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁵⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

(4) Il regolamento (CE) n. 741/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'im-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2002.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2002

relativa all'applicazione della decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom)

[notificata con il numero C(2002) 1282]

(2002/314/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom)⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro di riferimento di una rete di informazioni relativa alla raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi di beni intra ed extracomunitari e incarica la Commissione della sua applicazione.
- (2) Le azioni riprese nella presente decisione sono conformi agli obiettivi e alle condizioni fissati dalla decisione n. 507/2001/CE e potranno quindi beneficiare di un finanziamento comunitario.
- (3) Di conseguenza occorre che la Commissione approvi il programma di lavoro annuale nonché la ripartizione delle spese annue.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri e del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi, istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3330/91 del Consiglio⁽²⁾ e (CE) n. 1172/95 del Consiglio⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del programma di lavoro relativo all'anno 2002 le azioni che possono beneficiare di un finanziamento comunitario figurano all'allegato I, entro i limiti degli importi indicati all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2002.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

ALLEGATO I

AZIONI EDICOM — PROGRAMMA DI LAVORO GENERALE

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni di migliore qualità, meno costose e disponibili con maggiore rapidità, secondo le esigenze delle politiche comunitarie

IL PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVO AL 2002 AVRÀ I SEGUENTI OBIETTIVI

1. *Produzione di stimatori avanzati*

Le azioni proposte hanno come obiettivo la produzione di risultati preliminari a livello europeo (UE e zona euro) in grado di soddisfare le esigenze minime di qualità al loro livello di aggregazione. Confrontando le statistiche mensili (quelle pubblicate inizialmente e quelle elaborate in base alle revisioni successive), sarà possibile prevedere i valori finali dei dati regolarmente rivisti per mezzo di un sistema di modelli econometrici pertinenti o di altri metodi appropriati.

2. *Miglioramento della qualità delle statistiche di base del commercio estero*

Le azioni proposte hanno lo scopo di migliorare la qualità delle statistiche e di analizzare e migliorare i metodi messi a punto dagli Stati membri per controllare i dati forniti dalle imprese nonché i metodi messi a punto dagli Stati membri e dalla Commissione (Eurostat) per controllare i dati a un livello di maggiore aggregazione. I risultati attesi sono una valutazione approfondita dei metodi attualmente utilizzati e una stima della fattibilità di una piattaforma comune a livello comunitario.

3. *Miglioramento della misura e del controllo della qualità delle statistiche del commercio estero*

Tradizionalmente la misura dei flussi esteri è di competenza dell'amministrazione doganale, che possiede una cultura specifica. In particolare, essendo parte integrante dell'amministrazione fiscale, segue in larga misura un procedimento di tipo contabile che opera una distinzione apparentemente netta fra valori reali ed errori. Per questo in numerosi Stati membri non esiste una tradizione di controllo della qualità, di misura degli errori e di comunicazione sull'affidabilità delle statistiche relative al commercio estero.

Le azioni proposte hanno lo scopo di correggere questa situazione insoddisfacente migliorando la misura della qualità, il controllo della qualità e l'assicurazione della qualità.

4. *Miglioramento del processo di aggiornamento dei risultati statistici*

Le azioni proposte hanno lo scopo di determinare una procedura armonizzata di aggiornamento che miri ad attenuare l'impatto dei fattori che danneggiano la qualità delle statistiche. Un elevato livello di variabilità nel processo di aggiornamento dei dati mensili limita infatti la coerenza delle statistiche del commercio estero. Di conseguenza occorre ricercare i migliori metodi studiando dapprima il processo di aggiornamento attualmente adottato da ogni Stato membro dal punto di vista metodologico e della politica di pubblicazione (frequenza, periodo ecc.). In seguito si proporrà una procedura/approccio maggiormente armonizzato a livello comunitario (la pratica «migliore» applicata da uno o più Stati membri o un approccio interamente nuovo).

5. *Miglioramento dei metodi di adeguamento dei risultati statistici*

Nel quadro tanto di Intrastat che di Extrastat gli Stati membri applicano soglie di raccolta dei dati allo scopo di limitare l'onere gravante sugli operatori. Attualmente non esiste armonizzazione dei metodi o degli strumenti utilizzati per effettuare gli adeguamenti resi necessari dall'applicazione di tali soglie. Le azioni proposte hanno lo scopo di ricercare i migliori metodi di adeguamento e di mettere a punto un'applicazione aperta e di facile utilizzo per collaudare i metodi sostitutivi negli Stati membri.

6. *Trattamento delle asimmetrie in Intrastat*

Il sistema di raccolta delle statistiche del commercio intracomunitario — Intrastat — produce insieme di statistiche caratterizzati da incoerenze. Le cause principali di questo sono ben note. Le asimmetrie costituiscono un problema assai importante in quanto influenzano l'affidabilità della bilancia commerciale della zona euro, della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali. Le asimmetrie non riguardano solamente il commercio intracomunitario, ma possono verificarsi anche con i partner del commercio extracomunitario.

Per porre rimedio a tale problema e per soddisfare maggiormente gli utenti a livello europeo (UE, zona euro), le azioni proposte hanno lo scopo di confrontare e attuare modelli specifici per avvicinare i dati divergenti, utilizzando numerosi metodi. Parallelamente alcuni Stati membri proseguiranno, a livello particolareggiato, degli esercizi di confronto «a specchio» allo scopo di correggere eventuali anomalie.

7. Riconciliazione delle statistiche relative al commercio estero

Le statistiche relative al commercio estero costituiscono un settore unico in campo statistico in quanto due partner commerciali compilano serie corrispondenti di dati. In un primo tempo, le differenze vengono individuate confrontando i flussi di importazioni ed esportazioni. Il passo successivo consiste nel ricercare spiegazioni e nell'effettuare i possibili adeguamenti delle differenze riscontrate.

Il lavoro di riconciliazione fra i paesi partner costituisce quindi una maniera efficace di controllare e migliorare la qualità delle statistiche commerciali. In tale contesto le azioni proposte hanno lo scopo di produrre una metodologia statistica e uno strumento informatico che possano essere applicati nella riconciliazione dei dati commerciali fra due o più partner. Lo strumento verrà testato fra l'Unione europea e due dei suoi principali partner commerciali.

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni pertinenti e adatte all'evoluzione dei bisogni degli utenti, nel quadro dell'Unione economica e monetaria e del contesto economico internazionale

IL PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVO AL 2002 AVRÀ I SEGUENTI OBIETTIVI

1. Miglioramento della gestione della riservatezza delle statistiche relative al commercio estero

Le statistiche relative al commercio estero sono raccolte e diffuse con un elevato livello di dettaglio. In numerosi casi tale livello di dettaglio non è compatibile con le norme di riservatezza che proteggono i dati individuali forniti dalle imprese. Gli Stati membri, qualora necessario, applicano a livello nazionale le proprie norme di mascheramento dei dati e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati iniziali nonché i livelli di pubblicazione autorizzati per tali dati.

Le attuali tecniche di mascheramento sono definite a livello degli Stati membri e applicate direttamente agli aggregati dell'Unione europea e dell'Unione monetaria. Parallelamente alle azioni proposte da Eurostat allo scopo di armonizzare la metodologia adottata dagli Stati membri e dalla Commissione (Eurostat), sono previste misure volte a migliorare le pratiche nazionali.

2. Analisi della qualità della destagionalizzazione

Eurostat elabora e diffonde indicatori mensili corretti, relativi al commercio estero, delle variazioni stagionali e dei giorni lavorativi.

Esistono tuttavia vari metodi di destagionalizzazione e correzione dei giorni lavorativi e diversi modi di specificare i modelli. Occorre misurare il livello di qualità degli indicatori prodotti in funzione dei parametri principali che costituiscono la qualità. Le azioni proposte presenteranno quindi i seguenti obiettivi:

- definire e valutare indicatori di qualità relativi ai dati destagionalizzati, operando una distinzione fra indicatori generali e indicatori che potrebbero essere specifici ai dati sul commercio estero,
- analizzare e valutare, a partire da dati reali, l'impatto delle principali ipotesi adottate nel calcolo della destagionalizzazione sugli indicatori di qualità definiti in precedenza,
- presentare un bilancio dettagliato e delle raccomandazioni.

3. Miglioramento delle informazioni relative agli indici del commercio estero

Eurostat e la maggior parte degli Stati membri pubblicano indici del valore unitario. In particolare, Eurostat ha sviluppato un'applicazione sui «Nuovi indici del commercio estero» (NICE) che consente di calcolare ogni mese gli indici del valore unitario. Tale applicazione è stata elaborata per calcolare gli indici del valore unitario in modo da tenere conto dei cambiamenti di composizione della zona dell'euro e dell'Unione europea nonché delle nuove esigenze degli utenti.

Le azioni proposte presentano i seguenti obiettivi:

- garantire l'evoluzione informatica dell'applicazione NICE,
- potenziare il contenuto delle informazioni accessibili aggiungendovi dati retropolati e destagionalizzati,
- proseguire in alcuni Stati membri l'analisi comparativa degli indici del valore unitario e di prezzo.

4. Miglioramento delle informazioni sul valore degli scambi

Le statistiche sugli scambi di beni sono valorizzate su base fob (franco a bordo) per le spedizioni/esportazioni e cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi/importazioni. La pubblicazione di statistiche su base fob per gli arrivi e le importazioni, almeno per i risultati aggregati, fornirebbe agli utenti informazioni molto pertinenti. D'altro canto tale concetto è utilizzato in materia di bilancia dei pagamenti e la produzione di informazioni su doppia base cif/fob è raccomandata dalle Nazioni Unite. Nel corso del 2002 in alcuni Stati membri verranno intrapresi progetti pilota allo scopo di rendere disponibili queste informazioni.

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni meglio integrate nel sistema statistico generale e adattate all'evoluzione del rispettivo contesto amministrativo

IL PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVO AL 2002 AVRÀ I SEGUENTI OBIETTIVI

1. *Sviluppo dei repertori commerciali e presa in conto della mondializzazione degli scambi*

Per le economie aperte dell'Unione europea le statistiche del commercio estero rappresentano un'importante fonte di informazioni, ampiamente utilizzata da economisti, responsabili delle decisioni politiche e associazioni di imprese. Per poter utilizzare in modo ottimale tali dati, la maggior parte degli utenti ha bisogno che questi siano associati alle statistiche sulle imprese, per le quali esiste già un insieme completo di variabili a livello comunitario. Occorre inoltre fornire agli utenti dati complementari che misurino l'impatto dei gruppi internazionali sulle statistiche commerciali. Per realizzare tali obiettivi, è stato proposto un piano d'azione, che si divide in due grandi temi: i repertori commerciali e la mondializzazione degli scambi.

— *Repertori commerciali*

Le azioni proposte hanno lo scopo di stabilire legami fra i repertori commerciali e i repertori delle imprese, che permetterebbero di effettuare una serie di nuove analisi delle statistiche del commercio estero. Sarebbe così possibile misurare il volume di scambi realizzati da ogni settore economico; si potrebbero altresì analizzare i legami fra statistiche del commercio e statistiche strutturali sulle imprese, ad esempio l'impatto del commercio sull'occupazione.

— *Mondializzazione degli scambi*

La mondializzazione degli scambi ha per conseguenza fondamentale la necessità di analizzare e misurare le attività delle imprese tanto nel contesto nazionale quanto in quello mondiale. I dati statistici si concentrano tradizionalmente sul commercio internazionale, mentre minore attenzione viene dedicata ad altre importanti relazioni transfrontaliere, quali le attività delle imprese multinazionali e i flussi intragrappo. Il risultato è che le statistiche rischiano di non coprire la totalità delle attività economiche transfrontaliere.

Le azioni proposte hanno lo scopo di esaminare in quale misura le statistiche del commercio estero esistenti possono servire alla raccolta di queste informazioni e di determinare le modifiche tecniche che potrebbero essere apportate agli attuali sistemi per facilitare tale raccolta.

2. *Miglioramento dell'accesso degli utenti di statistiche alle informazioni doganali*

Eurostat ha sviluppato un'applicazione (Taristat) che dà accesso ad alcuni dati della base di dati doganale TARIC. Si tratta di uno strumento sufficientemente operativo per la visualizzazione di informazioni specifiche e isolate. Si può tuttavia considerare la possibilità di combinare le statistiche sul commercio estero con i dati doganali nonché di utilizzare questi ultimi come riferimento per il trattamento dei dati sul commercio estero. Queste informazioni sarebbero particolarmente pertinenti per coloro che utilizzano le statistiche a fini di analisi, soprattutto nel quadro di trattative commerciali.

L'azione mira quindi a permettere che gli utenti della base di dati Comext possano accedere facilmente ad informazioni di base relative a misure tariffarie e dazi doganali.

3. *Lavori di analisi nell'ambito dell'adattamento del sistema Intrastat*

A complemento delle misure di semplificazione adottate nel corso degli ultimi anni, Eurostat ha proposto un progetto di adattamento del sistema Intrastat (statistiche del commercio di beni tra Stati membri), volto a rendere le norme più trasparenti e comprensibili, tenere maggiormente conto dell'evoluzione delle pratiche nazionali in alcuni settori (adeguamenti, scadenze, qualità ...) e a parametrizzare il sistema allo scopo di fornire risultati che soddisfino le esigenze comunitarie, rispettando i requisiti di qualità in termini di copertura, affidabilità e disponibilità.

In questo ambito sono proposte due azioni che mirano:

- da un lato, a completare l'indagine presso i fornitori delle informazioni statistiche avviata il primo anno del programma allo scopo di valutare l'impegno attualmente rappresentato dalla fornitura dei dati Intrastat,
- dall'altro, a riesaminare le necessità di informazione sul commercio fra Stati membri.

4. *Miglioramento dell'informazione relativa al trasporto delle merci*

Attualmente vengono raccolti svariati dati per elaborare statistiche sul trasporto delle merci nel quadro degli scambi di beni con i paesi terzi e tra Stati membri. Per migliorare il servizio offerto agli utenti di dette statistiche si propone di valorizzare e completare l'informazione esistente incrociandola con altre fonti disponibili (statistiche dei trasporti...). Siffatta azione dovrebbe inoltre consentire di valutare la qualità dei dati attualmente raccolti ed eventualmente di sfociare su nuovi prodotti statistici e/o proposte di ottimizzazione della raccolta dei dati dettagliati.

Azioni relative alla creazione di una rete che migliori il servizio statistico offerto alle amministrazioni, agli utenti e ai fornitori di dati

IL PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVO AL 2002 AVRÀ I SEGUENTI OBIETTIVI

1. *Ampliamento dei prodotti di diffusione*

Gli utenti delle statistiche relative al commercio estero devono poter accedere rapidamente ai dati più pertinenti per rispondere alle proprie necessità. La rapida diffusione dei dati più aggiornati e adeguati ai bisogni dei vari utenti, farà del sistema statistico europeo il fornitore preferito di dati relativi al commercio estero e interno dell'Unione europea e della zona euro. Si continueranno o si avvieranno numerosi progetti destinati a raggiungere questo obiettivo, in particolare:

- un'indagine sulle necessità di informazioni degli utenti pubblici e privati delle statistiche pubblicate da Eurostat,
- lo sviluppo e la convergenza degli strumenti di diffusione a Eurostat.

2. *Sviluppo di uno strumento di ausilio alla classificazione delle merci*

Poiché le dichiarazioni statistiche sono elaborate in base a informazioni codificate e la nomenclatura dei prodotti costituisce senza dubbio l'informazione più complessa da fornire, si prevede di offrire agli operatori del commercio estero uno strumento di ausilio alla classificazione delle merci.

Le azioni proposte hanno lo scopo di proseguire le azioni destinate a sviluppare un software comune che permetta la classificazione automatica delle merci.

Tale prodotto informatico dovrà poter funzionare in maniera modulare e interoperabile a livello comunitario, per poter essere adattato agli strumenti di raccolta delle informazioni esistenti. A termine si dovrà anche prevedere l'impiego in linea di tale strumento per mezzo di un server Internet.

3. *Diffusione di metadati*

Allo scopo di migliorare il servizio statistico offerto alle amministrazioni, ai fornitori e agli utenti dei dati statistici, si prevede di favorire l'accesso a tutte le informazioni di basi relative alle statistiche del commercio estero e soprattutto ai metadati quali le nomenclature e classificazioni e i prodotti correlati (note esplicative, parole chiave, indici alfabetici, tavole di trasposizione o di concordanza ...).

Le azioni proposte hanno lo scopo di proseguire le misure atte a migliorare l'accesso alle informazioni relative alle nomenclature degli scambi di beni.

Azioni relative alla creazione di una rete basata su strumenti di raccolta delle informazioni che prendano in considerazione gli ultimi progressi tecnologici per migliorare le funzionalità offerte ai fornitori di dati

IL PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVO ALL'ANNO 2002 MIRA A SVILUPPARE STRUMENTI DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE

La raccolta di dati presso le imprese e la loro elaborazione sono componenti fondamentali del sistema statistico del commercio estero. Uno dei successi del programma Edicom I è stato lo sviluppo e l'attuazione di strumenti di raccolta di dati per il sistema Intrastat utilizzato da numerose imprese (formulari elettronici IDEP/CN8 e IRIS, formulari web). Tenendo conto delle modifiche del contesto tecnologico e metodologico e alla luce dell'esperienza acquisita, le azioni proposte mireranno a:

- garantire la continuità e lo sviluppo di questi strumenti apportando gli adeguamenti necessari sul piano tecnologico e funzionale,
- tenere conto delle nuove esigenze di ordine metodologico,
- tenere conto delle evoluzioni nella normalizzazione dei messaggi,
- garantire la promozione dei moderni strumenti di raccolta di dati e in particolare dei formulari web.

Azioni relative alla creazione di una rete integrata e interoperabile

IL PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVO AL 2002 AVRÀ I SEGUENTI OBIETTIVI

Il programma Edicom comprende elementi metodologici, organizzativi, legislativi e informatici che richiedono un approccio coerente, integrato e sinergico. In tale ambito le azioni proposte per il 2002 sono le seguenti:

1. *Modernizzazione della rete*

Saranno avviate azioni destinate a modernizzare i vari elementi della rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi di beni intra ed extracomunitari. Tali azioni saranno incentrate sugli strumenti e i metodi utilizzati per:

- l'elaborazione e la convalida dei dati,
- i mezzi di comunicazione fra le amministrazioni nazionali e Eurostat,
- l'accesso degli utenti ai dati statistici e ai metadati, compreso un maggiore utilizzo di Internet e il miglioramento delle funzionalità del software di diffusione delle statistiche degli scambi di beni (Comext).

2. *Sviluppo di un sistema di informazione sulla metodologia*

Tutte le azioni proposte a livello metodologico dovranno essere coordinate per garantirne la coerenza e perseguire una migliore integrazione delle statistiche degli scambi di beni nel sistema statistico europeo. Le azioni dovranno inoltre essere collegate alla metodologia esistente (compreso l'acquis comunitario) e completate da guide didattiche.

In tale contesto generale, si propone di proseguire lo sviluppo di una base documentaria completa e coerente a sostegno del progetto complessivo e che permetta successivamente di diffondere le informazioni di natura metodologica in modo amichevole e interattivo, avvalendosi delle tecnologie più moderne.

ALLEGATO II

AZIONI EDICOM — RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI COSTI

(in euro)

	Anno 2002
Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni di migliore qualità, meno costose e disponibili con maggiore rapidità, secondo le esigenze delle politiche comunitarie	
— Azioni da realizzare a livello centrale:	752 000
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	
Danimarca	117 000
Germania	130 000
Spagna	200 000
Italia	49 096
Lussemburgo	50 400
Portogallo	184 535
Finlandia	101 000
Svezia	124 000
Regno Unito	58 500
Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni pertinenti e adattate all'evoluzione dei bisogni nel quadro dell'Unione economica e monetaria e del contesto economico internazionale	
— Azioni da realizzare a livello centrale:	450 000
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	
Danimarca	111 000
Germania	85 000
Italia	142 613
Paesi Bassi	130 000
Austria	40 000
Portogallo	32 425
Finlandia	125 000
Svezia	38 000
Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni meglio integrate nel sistema statistico generale e adattate all'evoluzione del rispettivo contesto amministrativo	
— Azioni da realizzare a livello centrale:	410 000
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	
Danimarca	48 000
Germania	7 000
Francia	3 000
Paesi Bassi	120 000
Austria	60 000
Finlandia	45 000
Svezia	48 000
Regno Unito	46 000

<i>(in euro)</i>	
	Anno 2002
Azioni relative alla creazione di una rete che migliori il servizio statistico offerto alle amministrazioni, agli utenti e ai fornitori di dati	
— Azioni da realizzare a livello centrale:	1 090 000
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	
Danimarca	56 000
Spagna	63 106
Francia	100 000
Azioni relative alla creazione di una rete basata su strumenti di raccolta delle informazioni che prendano in considerazione gli ultimi progressi tecnologici per migliorare le funzionalità offerte ai fornitori di dati	
— Azioni da realizzare a livello centrale:	629 000
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	
Francia	22 500
Irlanda	82 532
Italia	350 000
Lussemburgo	40 700
Paesi Bassi	240 000
Austria	105 000
Portogallo	27 757
Svezia	118 000
Regno Unito	458 612
Azioni relative alla creazione di una rete integrata e interoperabile	
— Azioni da realizzare a livello centrale:	1 365 000
Azioni relative all'assistenza tecnica e amministrativa; azioni di appoggio	630 000
Totale	9 085 776

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2002

concernente il riconoscimento del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio*[notificata con il numero C(2002) 1552]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/58/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la lettera inviata dalle autorità spagnole in data 19 novembre 2001, che richiede il riconoscimento del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» (di seguito: «RINAVE») a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE (riconoscimento limitato) fino al 14 luglio 2003,

considerando quanto segue:

- (1) Il riconoscimento limitato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE è un riconoscimento concesso ad organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i requisiti, ad eccezione di quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato, ma limitato nel tempo e nella portata affinché l'organismo interessato possa acquisire maggiore esperienza.
- (2) La decisione 2000/481/CE dalla Commissione ⁽³⁾ ha riconosciuto il RINAVE per il Portogallo a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. La Commissione ha accertato che il RINAVE soddisfa tutti i requisiti stabiliti dall'allegato della citata direttiva, ad eccezione di quelli previsti ai

punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» di detto allegato.

- (3) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE a decorrere dalla data di adozione della presente decisione e fino al 14 luglio 2003.

Articolo 2

Il riconoscimento ha effetto solo per la Spagna.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 91.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2002

che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile

[notificata con il numero C(2002) 1553]

(2002/316/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Francia,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non devono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extra europei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA.
- (2) Nella Repubblica del Cile sta incontrando interesse la moltiplicazione di piantine di *Fragaria L.* destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da uno Stato membro, nell'intento di prolungare la stagione di produzione delle piantine. Le piantine prodotte sono successivamente esportate nella Comunità, allo scopo di esservi piantate per la produzione di frutta.
- (3) Per la campagna 2001, la decisione 2000/700/CE della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato, a determinate condizioni, deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile.
- (4) Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora. Nel frattempo non sono pervenute nuove informazioni, tali da richiedere una revisione delle disposizioni previste.

- (5) Occorre pertanto autorizzare una deroga per un periodo limitato, fatte salve disposizioni specifiche.
- (6) L'autorizzazione concessa in virtù della presente decisione non sarà più valida qualora si accerti che le condizioni specifiche fissate nell'allegato non sono sufficienti a impedire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono state rispettate.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, della medesima direttiva, per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile.

Perché si possa far ricorso a tale deroga, le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, devono soddisfare, oltre ai requisiti previsti negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, le condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 30 novembre 2002, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui al punto 5 dell'allegato.

Anche gli Stati membri nei quali le piantine di fragole sono piantate, dopo l'importazione, forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio 2003, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui al punto 8 dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23.⁽³⁾ GU L 287 del 14.11.2000, pag. 65.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di spedizioni introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione che sono state constatate non conformi alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 4

L'articolo 1 si applica dal 1° giugno 2002 al 30 settembre 2002.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Disposizioni specifiche applicabili alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Cile che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 1 della presente decisione

1. Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:
 - a) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da uno Stato membro;
 - b) essere coltivate su superfici:
 - situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita,
 - situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole destinata alla produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione,
 - situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* non conforme alle condizioni della presente decisione,
 - che, prima dell'impianto e dopo la rimozione della coltura precedente, sono state ufficialmente esaminate con metodi appropriati risultando indenni da organismi infestanti, compresi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, o trattate per garantire che siano indenni da tali organismi;
 - c) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario del Cile almeno tre volte durante la stagione di crescita e di nuovo prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, in particolare:
 - *Arabis mosaic virus*,
 - *Colletotrichum acutatum* Simmonds,
 - *Globodera pallida* (Stone) Behrens,
 - *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens,
 - *Phytophthora fragariae* Hickmann var. *fragariae*,
 - *Xanthomonas fragariae* Kennedy and King,
 - *Strawberry crinkle virus*,
 - *Strawberry mild yellow edge virus*,
 - *Strawberry vein banding virus*,
 - *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee),e dei seguenti organismi nocivi:
 - *Aegorhinus phaleratus* Erichson,
 - *Aegorhinus superciliosus* germari (Gay Solier),
 - *Chaetosiphon thomasi* Hille Risambers,
 - *Naupactus leucoloma* (Boheman),
 - *Pseudoleucania bilitura* Guenée,
 - *Fusarium oxysporum* fsp. *fragariae*,
 - *Fragaria Chilensis* ilar virus,risultandone ogni volta indenni;
 - d) prima dell'esportazione:
 - essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,
 - essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti.
2. Le piantine devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica del Cile conformemente agli articoli 7 e 13 della direttiva 2000/29/CE, in base all'esame ivi prescritto.

Il certificato deve recare:

 - al punto «Disinfestazione e/o disinfezione», indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione,
 - al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 2002/316/CE», nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate.
3. Le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini della presente deroga dallo Stato membro nel cui territorio sono situati. Gli Stati membri devono notificare con sufficiente anticipo alla Commissione, nonché comunicarli su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE. Nel caso in cui l'introduzione nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale della deroga e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione.

4. Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui ai punti da 1 a 6; l'importatore notifica con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro i seguenti dati prima di ogni introduzione delle piante in oggetto:
- il tipo di materiale,
 - il quantitativo,
 - la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nella Comunità,
 - il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in cui le piantine saranno immagazzinate sotto controllo ufficiale in attesa dei risultati delle ispezioni e degli esami di cui al punto 5; almeno due settimane prima dello spostamento delle piantine dalle aziende in cui sono immagazzinate, l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile le aziende di cui al punto 6 dove le piantine saranno piantate.

L'importatore comunica ogni eventuale cambiamento dei dati suddetti agli organismi responsabili appena ne viene a conoscenza.

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione tali dati e gli eventuali cambiamenti.

5. Le ispezioni, compresi gli eventuali esami, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e delle disposizioni della presente decisione, sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla stessa direttiva. Le ispezioni sono effettuate dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, eventualmente in collaborazione con i suddetti organismi dello Stato membro nel quale le piantine vengono piantate. Nel corso delle ispezioni suddette gli Stati membri verificano e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza di qualsiasi altro organismo nocivo. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della medesima direttiva.
6. Le piantine importate devono essere piantate soltanto nelle aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente deroga e di cui la persona che intende piantarle ha notificato in precedenza il nome del proprietario e l'indirizzo del sito agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa.
7. Gli organismi ufficiali responsabili provvedono affinché le piantine non piantate in conformità a quanto disposto al punto 6 vengano distrutte sotto il loro controllo. La documentazione relativa ai numeri delle piantine distrutte viene conservata e tenuta a disposizione della Commissione.
8. Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere sottoposta a ispezione visiva dei suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui al punto 6, per individuare l'eventuale presenza o gli eventuali segni o sintomi di organismi nocivi; in seguito a tale ispezione visiva, gli eventuali organismi nocivi manifestatisi tramite segni o sintomi sono identificati mediante un'appropriata procedura di esame. Le piantine che, in seguito alle suddette ispezioni o ai suddetti esami, non risultino indenni dagli organismi nocivi di cui al punto 1, lettera c), sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi responsabili.
-